



COMUNE DI SAN GIORGIO JONICO

(Provincia di Taranto)

Area Tecnica – LL.PP.

Via S. D'Acquisto ang. Valle d'Aosta - Tel.099.5915241 - Fax 099.5915258 - P.IVA:00811120732 - C.F.:80009010739
Sito Istituzionale: www.comunesangiorgioionico.it - e-mail: lpp@comunesangiorgioionico.it - PEC: lpp@pec.comunesangiorgioionico.it

CAPITOLATO SPECIALE

per l'affidamento, in regime di concessione, della

"GESTIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE

PER MESI 36"

CIG: _____

Sommario

ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE.....	3
ART. 2 PRESTAZIONI/OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO	3
ART. 3- MODALITÀ DI ESECUZIONE LAVORI	5
ART. 4 – DURATA	5
ART. 5 ONERI VARI A CARICO DEL CONCESSIONARIO	6
ARTICOLO 6 – IMPIANTI	6
ART. 7 ADEMPIMENTI GENERALI A CARICO DEL CONCESSIONARIO	7
ART. 8 – CONCESSIONE LOCALI ED ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO	8
ART. 9 IMPORTO CONTRATTUALE STIMATO. CANONE DI CONCESSIONE.....	8
ART. 10 COMUNICAZIONE DATI ALL'ENTE.....	9
ART. 11 CAUZIONE DEFINITIVA.....	9
ART. 12 POLIZZA ASSICURATIVA.....	10
ART. 13 DUVRI	10
ART. 14 COMPENSO DEL CONCESSIONARIO	10
ART. 15 RAPPORTI TRA CONCESSIONARIO ED UTENTI.....	11
15.1 DOMANDA DI ALLACCIAMENTO E CONTRATTO DI ABBONAMENTO.....	11
15.2 CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO E CANONE ANNUO.....	11
15.3 MOROSITÀ DELL'UTENTE.....	12
ART. 16 DIVIETO DI CESSIONE CONTRATTO	12
ART. 17 RESPONSABILITÀ VERSO TERZI.....	12
ART. 18 OBBLIGHI IN MATERIA DI LAVORO E RESPONSABILITA'	13
ART. 19 VERIFICHE E CONTROLLI.....	13
ART. 20 INADEMPIENZE - PENALI	13
ART.21 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	14
ART. 22 NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI. SEGRETO D'UFFICIO	15



COMUNE DI SAN GIORGIO JONICO

(Provincia di Taranto)

Area Tecnica – LL.PP.

Via S. D'Acquisto ang. Valle d'Aosta - Tel.099.5915241 - Fax 099.5915258 - P.IVA:00811120732 - C.F.:80009010739

Sito Istituzionale: www.comunesangiorgioionico.it - e-mail: lpp@comunesangiorgioionico.it - PEC: lpp@pec.comunesangiorgioionico.it

ART. 23 CONTROVERSIE.....	15
ART. 24 - DISPOSIZIONI FINALI	16
ARTICOLO 25 - DOMICILIO ELETTO.....	16



COMUNE DI SAN GIORGIO JONICO

(Provincia di Taranto)

Area Tecnica – LL.PP.

Via S. D'Acquisto ang. Valle d'Aosta - Tel.099.5915241 - Fax 099.5915258 - P.IVA:00811120732 - C.F.:80009010739
Sito Istituzionale: www.comunesangiorgioionico.it - e-mail: lpp@comunesangiorgioionico.it - PEC: lpp@pec.comunesangiorgioionico.it

ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il servizio offerto in concessione ha per oggetto l'esercizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici per illuminazione votiva nel cimitero del Comune di San Giorgio Ionico (TA), la relativa gestione amministrativa e contabile del servizio, i rapporti con l'utenza privata, la fatturazione e la riscossione dei corrispettivi sulla base di tariffe predeterminate, la fornitura dell'energia elettrica, nonché le relative verifiche periodiche da parte degli organi di controllo.

Il servizio oggetto della concessione è compensato con i proventi dei corrispettivi dovuti dagli utenti che saranno incamerati dal concessionario.

Il numero attuale dei punti luce attivi al 31.12.2023 è pari a **n. 2.267 lampade votive**, mentre nel corso del 2023 sono stati eseguiti **n. 70 nuovi allacci**.

Il numero degli allacci potrà subire variazioni nel corso del contratto, per effetto delle richieste di nuovi abbonamenti e/o richieste di lampade occasionali da parte degli utenti o disdette di contratti di lampade in abbonamento, senza che il Concessionario possa avanzare pretese in merito se non il normale canone rapportato al numero delle lampade effettivamente in manutenzione.

Trattandosi di concessione di servizio, la stessa è caratterizzata dal trasferimento della responsabilità di gestione, ossia il concessionario si assume tutti i rischi della gestione del servizio di che trattasi.

ART. 2 PRESTAZIONI/OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario del servizio riceverà ed accetterà in consegna gli impianti elettrici nello stato in cui si trovano, di cui ha esatta cognizione, con l'obbligo di una perfetta conservazione ed adeguamento e/o mantenimento degli stessi alle norme di sicurezza nel rispetto della normativa nazionale ed europea vigente in materia.

Prima della riconsegna, verrà eseguita dall'Ufficio Tecnico Comunale, in contraddittorio con il Concessionario una visita di verifica a tutti gli impianti per riscontrare il loro stato di manutenzione. Il Concessionario sarà tenuto, senza pretesa di alcun compenso, a provvedere, prima della riconsegna, a eventuali deficienze o mancanze che venissero riscontrate.

A tal fine il Concessionario sottoscrive il "verbale di consegna" dell'impianto di cui al successivo art. 4.

Il concessionario deve garantire il regolare funzionamento degli impianti, nonché la sostituzione di lampadine o quant'altro deteriorato, senza chiedere ulteriori compensi oltre alle tariffe prefissate al fine di garantire l'illuminazione delle lampade votive tutti i giorni, 24 ore al giorno.

Il servizio consiste nell'insieme delle prestazioni volte ad installare e mantenere accesi i punti luminosi quale simbolo di luce votiva nel cimitero di San Giorgio Ionico per **mesi 36** (trentasei) eventualmente rinnovabile per mesi 12 (dodici).

La realizzazione dei lavori necessari ai fini dell'espletamento del servizio deve intendersi funzionale alla gestione del servizio stesso ed ha pertanto carattere di accessorietà. L'illuminazione delle lampade dovrà essere garantita tutti i giorni, 24 ore al giorno.

Il servizio, in particolare, ha per oggetto:



COMUNE DI SAN GIORGIO JONICO

(Provincia di Taranto)

Area Tecnica – LL.PP.

Via S. D'Acquisto ang. Valle d'Aosta - Tel.099.5915241 - Fax 099.5915258 - P.IVA:00811120732 - C.F.:80009010739
Sito Istituzionale: www.comunesangiorgiojonico.it - e-mail: lpp@comunesangiorgiojonico.it - PEC: lpp@pec.comunesangiorgiojonico.it

1. La gestione, l'ampliamento, l'ammodernamento ed adeguamento (laddove necessari) degli impianti di illuminazione votiva di tombe, cripte, loculi, celle ossario, edicole funerarie e cappelle gentilizie;
2. La manutenzione ordinaria e straordinaria, sia di quella già esistente, sia di quella relativa a nuovi impianti, della rete di erogazione dell'energia all'interno del Cimitero e degli impianti votivi nelle cappelle, nelle tombe di famiglia, dei loculi, delle nicchie cinerarie, ove esistenti, degli ossari ed in altri punti eventualmente indicati dal Comune;
3. L'installazione di eventuali nuovi impianti elettrici votivi, se richiesti, ivi compresa la fornitura e messa in opera delle lampade e relativi porta lampade;
4. La voltura, a propria cura e spese, dei contratti di fornitura di energia elettrica votiva presso il Cimitero comunale ed al pagamento delle fatture relative ai consumi energetici effettuati.
5. ricognizione iniziale delle utenze esistenti, costituendo una completa banca dati da mantenere costantemente aggiornata (mediante l'indicazione di nuove attivazioni e/o di disdette) relativa agli abbonati al servizio, da cui risultino i seguenti dati: a) *titolare del contratto di illuminazione votiva*; b) *individuazione del luogo dell'utenza*; c) *individuazione del defunto cui è dedicata l'utenza*; d) *date di attivazione e scadenza del contratto di utenza*. A tal scopo la Stazione Appaltante metterà a disposizione del Concessionario i dati di cui è in possesso;
6. Richiedere, se necessario, l'adeguamento della potenza contrattuale in base all'assorbimento delle lampade in gestione e/o l'allaccio di un nuovo contatore;
7. Provvedere alla sostituzione tempestiva delle lampadine fulminate, rotte, rimosse o mancanti per qualsiasi motivo, di propria iniziativa o su segnalazione degli utenti, non oltre tre (3) giorni dalla richiesta/segnalazione;
8. Provvedere a propria cura e spese agli spostamenti di cavi e conduttori che si rendessero necessari a seguito di lavori cimiteriali eseguiti dal Comune ed al ripristino delle zone manomesse in conseguenza di detti lavori;
9. Effettuare il periodico monitoraggio e controllo, al fine di manutenzione ordinaria, sul buono stato degli impianti di illuminazione votiva del cimitero comunale (compresa l'eventuale sostituzione di quelle parti che si presentassero, nel tempo, deteriorate o fuori servizio) e il mantenimento della loro conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti elettrici secondo il DM 37/2008 e ss.mm.ii; resta altresì in capo al Concessionario ogni altro onere per lo smaltimento del materiale dismesso;
10. Provvedere alla riscossione delle tariffe fissate dall'Amministrazione Comunale per l'illuminazione votiva di tombe, cripte, loculi, celle ossario, edicole funerarie e cappelle gentilizie esistenti nel cimitero comunale. Attualmente sono vigenti le tariffe, di seguito indicate, stabilite con delibera di Giunta comunale n. 47 del 26.05.2021:

SERVIZIO	FINALITÀ	TARIFFA
<u>LUCE VOTIVA</u> <u>CIMITERO</u>	INSTALLAZIONE/ALLACCIAMENTO PUNTO LUCE	€ 15,00 oltre Iva
	CANONE ANNUO DI ABBONAMENTO PER OGNI PUNTO LUCE (<i>inteso come tariffa fissa annuale</i>)	€ 10,00 oltre Iva

11. Corrispondere al Comune il canone di concessione annuo spettante per la presente concessione di cui si fa rinvio al successivo art. 9;
12. Garantire l'efficienza e la tempestività degli interventi, oltre all'assistenza ed all'informazione degli utenti, con la presenza di proprio personale presso il Cimitero comunale;



COMUNE DI SAN GIORGIO JONICO

(Provincia di Taranto)

Area Tecnica – LL.PP.

Via S. D'Acquisto ang. Valle d'Aosta - Tel.099.5915241 - Fax 099.5915258 - P.IVA:00811120732 - C.F.:80009010739
Sito Istituzionale: www.comunesangiorgioionico.it - e-mail: lpp@comunesangiorgioionico.it - PEC: lpp@pec.comunesangiorgioionico.it

13. Tenere sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi danno a persone e cose che dovesse derivare in conseguenza della presente concessione;
14. Osservare scrupolosamente i patti contenuti nel presente Capitolato, nel contratto di abbonamento per gli utenti e nelle disposizioni di servizio che saranno di volta in volta emanate dalla Stazione Appaltante;
15. Servirsi di idoneo personale con adeguate qualità morali, educato e rispettoso sia verso il pubblico che verso il personale dell'Ente comunale, con facoltà del Comune di pretendere l'allontanamento dei dipendenti che avessero dato luogo a reclami per incapacità, indisciplina e per poco riguardosa condotta verso il pubblico o verso il personale comunale;
16. Assicurare la reperibilità telefonica a disposizione degli Uffici Comunali e dell'utenza per tutti gli adempimenti connessi alla gestione del servizio nonché un servizio di pronto intervento in caso di urgenze secondo le modalità di cui all'art. 7;
17. Assicurare la presenza di un referente nella struttura cimiteriale con le cadenze previste dal successivo art.8;
18. Trasmettere all'Ente comunale entro il **15 gennaio di ogni anno** la banca dati aggiornata di tutti gli utenti e le riscossioni effettivamente eseguite secondo le modalità disciplinate al successivo art. 10.

Sono altresì a totale carico del concessionario:

- a) Le richieste di fornitura di energia elettrica votiva, le spese di allacciamento e/o voltura e i relativi consumi, le spese relative alla costruzione ed all'adeguamento delle linee elettriche necessarie e quelle di allacciamento, la realizzazione delle linee di distribuzione e/o il loro eventuale adeguamento;
- b) Fornitura e sostituzione di lampade spente per qualsiasi ragione, reattori guasti, commutatori manuali, morsettiere varie, cavi di linea, tubazioni in PVC, e qualsiasi componente dell'impianto di illuminazione in questione;
- c) Periodica pulizia dei corpi illuminanti;
- d) L'invio di comunicazioni agli utenti morosi ed il recupero delle somme non versate.

ART. 3- MODALITÀ DI ESECUZIONE LAVORI

Tutti i lavori di manutenzione ordinaria dovranno essere eseguiti a regola d'arte, con buona tecnica, essere decorosi e, per quanto possibile, defilati alla vista.

I lavori di allacciamento saranno eseguiti dalla ditta concessionaria che risponde di tutti gli eventuali danni che dovesse arrecare a terzi.

Con l'assunzione del servizio, il concessionario assume anche la diretta responsabilità civile verso terzi e dipendenti in ordine alle norme sulla sicurezza, ivi comprese le verifiche di messa a terra.

ART. 4 – DURATA

La concessione avrà la durata di **36 (trentasei) mesi** e eventualmente rinnovabile per ulteriori **12 (dodici) mesi**.



COMUNE DI SAN GIORGIO JONICO

(Provincia di Taranto)

Area Tecnica – LL.PP.

Via S. D'Acquisto ang. Valle d'Aosta - Tel.099.5915241 - Fax 099.5915258 - P.IVA:00811120732 - C.F.:80009010739
Sito Istituzionale: www.comunesangiorgioionico.it - e-mail: lpp@comunesangiorgioionico.it - PEC: lpp@pec.comunesangiorgioionico.it

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare la consegna del servizio sotto riserva di legge; in tal caso la concessione decorrerà a tutti gli effetti dalla data di consegna.

Allo scadere del contratto, il Concessionario dovrà riconsegnare gli impianti avuti in consegna all'inizio e durante l'appalto, in perfetto stato di manutenzione e conservazione.

Verrà redatto, altresì, il "*verbale di consegna del servizio*" sottoscritto dall'Ente e dal Concessionario con il quale quest'ultimo prendendo in consegna la gestione, in regime di concessione, del servizio di illuminazione votiva nel cimitero comunale di San Giorgio Jonico dichiara di aver preso visione dei luoghi e di prendersi in carico tutti gli impianti esistenti nello stato di fatto in cui si trovano.

È fatta salva la facoltà del Comune di recedere anticipatamente dalla concessione, previo preavviso di quattro mesi da comunicarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata, in caso di individuazione di nuove modalità di gestione del servizio, con rinuncia da parte del concessionario a qualsiasi azione giudiziaria di risarcimento danni e qualsivoglia pretesa di indennizzo o ristoro ivi inclusi gli oneri di ammortamento mezzi, attrezzature ed apparecchiature. Pertanto, l'Impresa offerente dovrà tenere conto di quanto sopra nel formulare la proposta di partecipazione alla procedura di confronto concorrenziale.

La concessione non potrà mai essere tacitamente rinnovata.

Allo scadere della concessione, tutti i materiali e gli impianti messi in opera dal concessionario, si riterranno ammortizzati con i proventi di gestione e passeranno di diritto in proprietà assoluta al Comune, senza corresponsione alcuna di indennizzo o riscatto.

ART. 5 ONERI VARI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono, altresì, a carico del Concessionario tutti gli oneri di seguito specificati che si intendono compensati dalla concessione del servizio:

1. tutte le spese derivanti dal contratto di concessione, (ad esempio diritti di segreteria, tassa di registrazione, marche da bollo per la registrazione del contratto in caso d'uso);
2. il costo per la fornitura di materiale e dei mezzi d'opera necessari per il regolare espletamento del servizio;
3. il costo per la fornitura dell'energia elettrica;
4. i costi per la gestione della riscossione delle tariffe applicate all'utenza (ad esempio spese di spedizione per lettere ecc.);
5. oneri derivanti dal rispetto delle norme sulla sicurezza e prevenzione contro gli infortuni.

La ditta concessionaria dovrà produrre entro 10 giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante tutte le certificazioni e i documenti necessari alla stipulazione del contratto.

In caso di ritardo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere alla stipulazione del contratto e di affidare la concessione al secondo classificato.

ARTICOLO 6 – IMPIANTI

Gli impianti con tutte le relative apparecchiature saranno presi in carico, nello stato in cui si trovano, dal concessionario, con obbligo dello stesso di procedere all'adeguamento, laddove necessario, secondo il



COMUNE DI SAN GIORGIO JONICO

(Provincia di Taranto)

Area Tecnica – LL.PP.

Via S. D'Acquisto ang. Valle d'Aosta - Tel.099.5915241 - Fax 099.5915258 - P.IVA:00811120732 - C.F.:80009010739

Sito Istituzionale: www.comunesangiorgiojonico.it - e-mail: lpp@comunesangiorgiojonico.it - PEC: lpp@pec.comunesangiorgiojonico.it

vigente D.M. 37/2008 e delle regole tecniche specifiche di settore, entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla consegna degli stessi, previa redazione di apposito Verbale in contraddittorio. Entro il predetto termine, il Concessionario dovrà altresì produrre le certificazioni relative alle prove, misurazioni e verifiche tecniche periodiche imposte dalle predette disposizioni in materia di impianti elettrici, aggiornando, ove necessario, i precedenti certificati di conformità degli impianti. L'impianto dorsale, i conduttori, le deviazioni e tutto quanto necessario per l'allacciamento e la manutenzione dei punti luce ed in generale, per la gestione completa del servizio (a puro titolo indicativo e non esaustivo: centraline, quadri, trasformatori, circuiti, cavi, scavi, rinterri, opere murarie, ecc.), dovrà essere fornito dal concessionario ed essere eseguito nel rispetto delle leggi in materia e delle disposizioni di sicurezza attualmente vigenti.

La responsabilità della corretta esecuzione dei lavori di allacciamento che saranno eseguiti dal concessionario rimane, in ogni caso, in capo allo stesso che risponde, altresì, di qualsiasi danno arrecato a terzi. In ogni caso, tutti i componenti utilizzati negli impianti elettrici devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle norme CEI applicabili.

ART. 7 ADEMPIMENTI GENERALI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

La ditta concessionaria dovrà, entro 10 giorni dall'avvio del servizio comunicare al RUP del Comune il *nominativo di un referente* a cui sia il Comune di San Giorgio Jonico sia la cittadinanza potrà rivolgersi per qualsiasi informazione sul servizio, precisandone nome, cognome, recapito e qualifica ricoperta all'interno dell'Azienda e ad assicurarne la presenza, nella struttura cimiteriale, nelle cadenze riportate al successivo art. 8, al fine di ricevere le richieste di allacciamento, le segnalazioni di guasti e lampade spente e quanto altro necessario per garantire in modo efficiente il servizio verso i cittadini.

Al fine di poter effettuare il servizio, al meglio ed in autonomia, il gestore del servizio comunicherà, altresì, all'Ente nonché all'utenza (mediante avviso affisso in bacheca c/o il Cimitero) un recapito telefonico la cui tariffa non sia a numerazione a sovrapprezzo/numerazione VAS o numeri speciali (es. *numero con prefisso 899, 892* ecc.) attraverso il quale il pubblico potrà mettersi in contatto per qualsiasi informazione e richiesta, finalizzato a raccogliere segnalazioni e comunicazioni; dovrà essere comunicato, altresì, un indirizzo PEC e un indirizzo e-mail. Inoltre dovrà essere garantita la reperibilità, attraverso un numero telefonico dedicato sempre attivo, ed un pronto intervento entro due ore dalla chiamata in caso di emergenze che provochino rischi per l'incolumità delle persone.

La ditta dovrà, inoltre, ad inizio dell'attività esporre nelle bacheche cimiteriali gli *importi delle tariffe* del servizio stabilite dall'Amministrazione Comunale e gli eventuali aggiornamenti degli stessi.

Alla scadenza della concessione, il Concessionario dovrà consegnare al Comune tutti gli **atti, i documenti, le banche dati** ecc. utili all'efficiente espletamento del servizio, nonché gli **impianti** in perfetto stato d'uso, con i relativi rilievi in formato cartaceo e digitale, (sia files di formato modificabile. tipo ".dwg" oppure ".dxf" e comunque compatibile con quelli in uso nell'Amministrazione, su CD-Rom (o su altro supporto informatico), ivi inclusa ogni eventuale immagine o riferimento esterno collegato sia files di formato riproducibile tipo ".pdf" su CD-Rom), senza alcun onere aggiuntivo per l'Ente. Tali rilievi dovranno contenere ogni aggiornamento intervenuto nel periodo di gestione del servizio, anche a seguito di lavori eseguiti dall'Amministrazione comunale nonché elenco aggiornato di punti luce votive ed i rispettivi intestatari del contratto.



COMUNE DI SAN GIORGIO JONICO

(Provincia di Taranto)

Area Tecnica – LL.PP.

Via S. D'Acquisto ang. Valle d'Aosta - Tel.099.5915241 - Fax 099.5915258 - P.IVA:00811120732 - C.F.:80009010739
Sito Istituzionale: www.comunesangiorgiojonico.it - e-mail: lpp@comunesangiorgiojonico.it - PEC: lpp@pec.comunesangiorgiojonico.it

ART. 8 – CONCESSIONE LOCALI ED ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO

Con decorrenza dall'avvio delle attività oggetto del presente Capitolato e per tutta la durata contrattuale, il Concessionario dovrà istituire propri uffici, preposti alla gestione del servizio ed aperti al pubblico, presso un locale comunale ubicato all'interno del Cimitero. Il predetto locale verrà messo a disposizione del gestore in comodato d'uso gratuito mentre l'allestimento e la pulizia dello stesso sono a totale carico dell'Impresa concessionaria.

L'orario minimo di apertura al pubblico del locale, adibito al servizio lampade votive, che il gestore concessionario dovrà rispettare è il seguente:

- a) due aperture settimanali con orario 10:00 – 12:00;
- b) la prima e l'ultima domenica del mese, con orario 09:00 – 12:00;
- c) 29, 30, 31 ottobre con orario 09:00 – 12:00 e 15:00 – 18:00;
- d) 01 e 02 novembre con orario 09:00 – 12:00 e 15:00 – 18:00;

ART. 9 IMPORTO CONTRATTUALE STIMATO. CANONE DI CONCESSIONE.

Importo contrattuale stimato.

L'importo presunto della Concessione per tutta la sua durata di 36 (trentasei) mesi è stimato in € 73.260,00 (settantatremiladuecentosessanta/00), oltre IVA 22%. Tale importo è stato quantificato sulla base di 2.267 punti luce (come da comunicazione del gestore uscente anno 2023 – prot. 0003486 del 28.02.2024), aggiungendo presunti n. 70 nuovi punti luce all'anno (stimate al netto delle presunte richieste di distacco):

lampade votive	annuo	Importo
2.267	10,00€	22.670,00€
70	15,00€	1.050,00€
70	10,00€	700,00€
Sommano		24.420,00€
Concessione	36 mesi	73.260,00€

Canone di concessione.

Il Concessionario dovrà versare al Comune un canone annuo di concessione, per tutta la durata della stessa per ogni lampada votiva, pari all'importo posto a base di offerta maggiorato dell'offerta in aumento formulata in sede di gara oltre ad IVA nella misura di legge.

Il canone, così come determinato, dovrà essere versato al Comune entro e non oltre **il 31 luglio** di ogni anno in un'unica rata annuale, presso la Tesoreria Comunale, **previa comunicazione scritta all'Ente del numero effettivo totale di lampade votive allacciate**, aggiornato alla data del 30 giugno secondo le modalità di cui al successivo art. 10.

Resta inteso che il canone relativo al secondo anno di concessione dovrà essere calcolato anche sulle tariffe versate al Concessionario da quegli utenti che si fossero allacciati dopo il 30 aprile o che avessero corrisposto con ritardo la quota prevista per l'anno.



COMUNE DI SAN GIORGIO JONICO

(Provincia di Taranto)

Area Tecnica – LL.PP.

Via S. D'Acquisto ang. Valle d'Aosta - Tel.099.5915241 - Fax 099.5915258 - P.IVA:00811120732 - C.F.:80009010739
Sito Istituzionale: www.comunesangiorgioionico.it - e-mail: lpp@comunesangiorgioionico.it - PEC: lpp@pec.comunesangiorgioionico.it

Relativamente al canone del terzo anno di servizio affidato in concessione il Concessionario provvederà ad effettuare il versamento del medesimo entro il **31 luglio** con le modalità sopra esplicitate ed entro il **31 gennaio successivo** il versamento, a titolo di conguaglio, della quota parte di canone calcolato sulle tariffe versate (*) dal 01 luglio al 31 dicembre. Anche in questo caso il Concessionario dovrà far pervenire comunicazione scritta all'Ente contenente l'aggiornamento **del numero effettivo totale di lampade votive allacciate** nell'ultimo anno della Concessione (si fa rinvio a successivo art.10)

In caso di mancato o ritardato versamento del canone, il Comune potrà applicare le prescrizioni di cui agli articoli **20** (Penali) e **21** (clausola risolutiva espressa) del presente capitolato, avvalendosi se del caso della cauzione definitiva di cui al successivo art. 11.

A garanzia di tali adempimenti la cauzione definitiva non potrà essere svincolata prima del pagamento del conguaglio del canone di concessione.

() si intende: tariffe versate dagli utenti che non avessero effettuato entro il 30 aprile il pagamento del canone annuale di abbonamento del contratto di luce votiva e delle tariffe versate in quota parte a titolo di canone di abbonamento a seguito di nuovi allacci intervenuti nel periodo dal 01 luglio al 31 dicembre.*

ART. 10 COMUNICAZIONE DATI ALL'ENTE

Entro il **10 luglio di ogni anno**, il Concessionario deve trasmettere al Comune, su idoneo supporto informatico ed eventualmente anche cartaceo:

1. la banca dati aggiornata di tutti i dati relativi agli utenti e alle riscossioni effettivamente eseguite alla data del 30 giugno. In particolare il numero complessivo e reale degli allacciamenti, oltre all'elenco nominativo degli utenti. Poiché ad alcuni utenti possono corrispondere più allacciamenti, deve essere indicato il nome dell'utente con il relativo numero di lampade votive a suo carico, nonché il corrispondente identificativo del loculo/tomba o in mancanza il nominativo del defunto;
2. numero dei nuovi allacciamenti eseguiti nell'anno di riferimento.

ART. 11 CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto, il Concessionario dovrà costituire una "garanzia definitiva" secondo le modalità di cui all'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, pari al **5%** dell'importo netto contrattuale ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D. Lgs. 36/2023.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La garanzia definitiva, fermo quanto stabilito al precedente art.10, deve permanere vigente fino alla data di emissione del certificato attestante la regolarità del servizio svolto, da redigersi comunque ad avvenuto pagamento dell'importo del canone di concessione "a conguaglio".

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza della concessione mentre la Stazione appaltante procederà ad aggiudicare la concessione al concorrente che segue nella graduatoria, ai sensi dell'art. 117, comma 6 del d. lgs. 36/2023.

La suddetta garanzia definitiva dovrà essere consegnata al Comune di San Giorgio Jonico prima del giorno della stipula del contratto di concessione.



COMUNE DI SAN GIORGIO JONICO

(Provincia di Taranto)

Area Tecnica – LL.PP.

Via S. D'Acquisto ang. Valle d'Aosta - Tel.099.5915241 - Fax 099.5915258 - P.IVA:00811120732 - C.F.:80009010739
Sito Istituzionale: www.comunesangiorgiojonico.it - e-mail: lpp@comunesangiorgiojonico.it - PEC: lpp@pec.comunesangiorgiojonico.it

ART. 12 POLIZZA ASSICURATIVA

Il concessionario risponde in proprio direttamente, anche per il fatto di propri dipendenti, di qualsiasi eventuale danno arrecato a persone o cose derivanti dallo svolgimento del servizio e dei lavori di manutenzione e di allacciamento delle utenze, nonché in dipendenza degli impianti elettrici avuti in consegna e relativi accessori.

A tal fine, il Concessionario prima della stipula del contratto, dovrà costituire e mantenere in vigore per tutta la durata della concessione, polizza assicurativa C.A.R. (*Contractor's all risks*) che dovrà contenere i seguenti massimali:

SEZIONI POLIZZA C.A.R	MASSIMALI
Sezione 1: danni alle cose	€ 100.000,00
Sezione 2: responsabilità civile verso terzi	€5.000.000,00

La suddetta polizza dovrà essere consegnata al Comune di San Giorgio Jonico prima del giorno della stipula del contratto di concessione.

ART. 13 DUVRI

Si dà atto che è stato predisposto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza e che lo stesso è stato allegato alla lettera d'invito, affinché i concorrenti ne abbiano esatta conoscenza. Il DUVRI, soggetto a costanti aggiornamenti, verrà allegato allo stipulando contratto di concessione. Il Concessionario prima dell'inizio del servizio dovrà redigere e consegnare alla S.A. proprio documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii. nonché attuarlo e aggiornarlo secondo quanto previsto dalla stessa citata disposizione legislativa.

ART. 14 COMPENSO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario trattiene come compenso onnicomprensivo l'importo riscosso da ciascun utente a titolo di tariffa annua forfettaria per consumo di energia elettrica, manutenzione ordinaria dell'impianto e spese varie di esercizio e gestione e a titolo di tariffa per l'installazione/allacciamento.

Le Tariffe sono stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Al momento della redazione del presente capitolato sono vigenti le tariffe i cui importi, di seguito indicati, sono stati stabiliti con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 26.05.2021 in:

- **Euro 15,00** (oltre a IVA di legge) per installazione/allacciamento (in tale importo è compreso il costo del filo o cavetto del porta-lampada, e della lampadina di prescrizione, oltre alla manodopera ed ai mezzi necessari per eseguire l'intervento);
- **Euro 10,00** (oltre IVA di legge) canone annuo di abbonamento per ogni punto luce (in tale importo è compreso il consumo di energia elettrica, le spese di manutenzione, il ricambio delle lampadine, le riparazioni).

L'importo della concessione potrà subire variazioni sia aumento sia in diminuzione per effetto delle richieste di nuovi abbonamenti e/o disdette da parte degli utenti, senza che il Concessionario possa



COMUNE DI SAN GIORGIO JONICO

(Provincia di Taranto)

Area Tecnica – LL.PP.

Via S. D'Acquisto ang. Valle d'Aosta - Tel.099.5915241 - Fax 099.5915258 - P.IVA:00811120732 - C.F.:80009010739
Sito Istituzionale: www.comunesangiorgiojonico.it - e-mail: lpp@comunesangiorgiojonico.it - PEC: lpp@pec.comunesangiorgiojonico.it

avanzare pretese in merito se non l'importo riscosso rapportato al numero dei punti luce effettivi, al netto canone di concessione dovuto al Comune.

ART. 15 RAPPORTI TRA CONCESSIONARIO ED UTENTI

15.1 DOMANDA DI ALLACCIAMENTO E CONTRATTO DI ABBONAMENTO

Chiunque voglia installare l'illuminazione votiva sulle tipologie di tombe esistenti nel Cimitero Comunale, dovrà sottoscrivere un contratto di abbonamento con il Concessionario del servizio, versando il contributo di allacciamento ed il canone di abbonamento su un conto corrente postale indicato dal medesimo Concessionario presso cui effettuare i pagamenti. Il Concessionario, oltre a ciò, ha facoltà di prevedere altre forme di pagamento supplementari che agevolino i cittadini.

La domanda dovrà essere redatta su apposita modulistica messa a disposizione dal Concessionario, corredata di ogni informazione concernente il servizio stesso. Il Concessionario, previa verifica della fattibilità tecnica dell'allacciamento, è tenuto ad attivare il servizio entro cinque (5) giorni dal versamento delle spese per la sua esecuzione.

Nessun onere supplementare potrà essere posto a carico degli utenti.

Il pagamento del canone annuo di abbonamento per ogni punto luce dovrà essere effettuato dall'utente al Concessionario ad inizio anno per l'anno in corso secondo quanto disposto dalla ditta concessionaria, ed in genere entro il **30 aprile** di ogni anno, mentre il pagamento della tariffa di allacciamento deve essere effettuata **al momento della richiesta** di allacciamento stesso.

Il contratto di abbonamento di illuminazione votiva con l'utenza, ha la durata minima di un anno (dal 1° Gennaio al 31 Dicembre). L'abbonamento decorre dal giorno di stipula del contratto; qualora questo intervenga durante l'anno, l'utente pagherà oltre al contributo di allacciamento tanti dodicesimi del canone quanti sono i mesi per giungere al 31 dicembre dell'anno in corso.

L'abbonamento del servizio si intende tacitamente rinnovato, di anno in anno, qualora non pervenga da parte dell'utente apposita domanda di disdetta, da presentarsi entro il 31 Dicembre a mezzo raccomandata A/R o a mezzo pec (posta elettronica certificata). La cessazione dell'utenza, in qualunque momento richiesta, non comporta alcun tipo di rimborso.

Gli utenti hanno l'obbligo di comunicare eventuali variazioni di residenza al Concessionario.

È vietata all'utenza asportare o cambiare le lampadine, modificare o manomettere gli impianti, eseguire attacchi abusivi, cedere o subaffittare l'energia elettrica o fare quanto possa in qualunque modo apportare variazioni all'impianto esistente. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, salvo qualunque altra azione civile o penale rimanendo in facoltà del concessionario.

15.2 CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO E CANONE ANNUO

Il richiedente l'allacciamento verserà secondo le modalità esplicitate al punto precedente, anticipatamente, una tantum, per le spese di esecuzione dell'impianto e per l'adduzione della corrente alla tomba un



COMUNE DI SAN GIORGIO JONICO

(Provincia di Taranto)

Area Tecnica – LL.PP.

Via S. D'Acquisto ang. Valle d'Aosta - Tel.099.5915241 - Fax 099.5915258 - P.IVA:00811120732 - C.F.:80009010739
Sito Istituzionale: www.comunesangiorgioionico.it - e-mail: llpp@comunesangiorgioionico.it - PEC: llpp@pec.comunesangiorgioionico.it

contributo determinato (ai sensi della Deliberazione G.C. n. 47 del 26.05.2021) nella misura di € 15,00 oltre IVA, che comprende il costo del filo o cavetto del portalamпада, del portalamпада e della lampadina di prescrizione, oltre alla manodopera ed ai mezzi necessari per eseguire l'intervento.

L'utente dovrà, altresì corrispondere, sempre anticipatamente, il canone annuo di abbonamento fissato in € 10,00 oltre IVA per ogni punto luminoso. Il canone si intende comprensivo del consumo di energia elettrica, le spese di manutenzione, il ricambio delle lampadine, le riparazioni.

Non è consentito al concessionario di variare in alcun modo le tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale, né aggiungere voci non previste dalle tariffe stesse.

L'utente che traslochi da un posto all'altro il feretro pagherà ex-novo il solo costo di allacciamento.

Il Concessionario deve esporre in un cartello ben visibile le tariffe che saranno praticate all'utenza e rilascerà regolare ricevuta di avvenuto pagamento all'utente. Resta fermo il diritto per i cittadini di provvedere all'illuminazione delle tombe in maniera diversa dall'energia elettrica.

15.3 MOROSITÀ DELL'UTENTE

In caso di mancato versamento entro il 30 Aprile, il Concessionario invierà lettera di sollecito per il pagamento del canone, gravato degli interessi di mora secondo disposizioni di legge. Dopo l'emissione della lettera di sollecito, qualora anche in questo avviso risulti vano, si procederà senz'altra formalità con la sospensione della fornitura e contestuale rimozione della lampadina.

Il contratto si intende definitivamente risolto se, entro il termine di tre mesi dalla sospensione della fornitura, l'utente non abbia provveduto a saldare il pagamento dei canoni arretrati, in questo caso, laddove lo stesso chieda il riattacco della linea, dovrà effettuare il pagamento degli importi pregressi e provvedere al nuovo pagamento del costo di allacciamento. L'allaccio sarà riattivato entro cinque (5) giorni dal versamento delle spese per la sua esecuzione.

ART. 16 DIVIETO DI CESSIONE CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

ART. 17 RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

La presente concessione si intende affidata a rischio e responsabilità del Concessionario. Il Comune non sarà in alcun modo responsabile civilmente o penalmente, per qualunque fatto o danno derivante o conseguente dalle opere gestite per effetto della concessione stessa e sarà tenuto indenne da qualsiasi azione, pretesa e/o rivendicazione e/o azione di terzi in dipendenza dell'esecuzione dei servizi. Il Concessionario si assume, pertanto, ogni responsabilità in relazione a fatti o contestazioni comunque derivanti dalla gestione del servizio di illuminazione votiva all'interno del cimitero ed è direttamente responsabile della qualità dei servizi e di ogni danno, anche morale verso il Comune e gli utenti.

Il concessionario è pertanto tenuto a coprire il rischio per la Responsabilità verso cose e persone come disciplinato al precedente art. 12.



COMUNE DI SAN GIORGIO JONICO

(Provincia di Taranto)

Area Tecnica – LL.PP.

Via S. D'Acquisto ang. Valle d'Aosta - Tel.099.5915241 - Fax 099.5915258 - P.IVA:00811120732 - C.F.:80009010739
Sito Istituzionale: www.comunesangiorgioionico.it - e-mail: lpp@comunesangiorgioionico.it - PEC: lpp@pec.comunesangiorgioionico.it

ART. 18 OBBLIGHI IN MATERIA DI LAVORO E RESPONSABILITA'

La ditta concessionaria durante la gestione del servizio è tenuta alla rigorosa osservanza delle norme vigenti in materia civile, penale ed amministrativa.

In particolare, la ditta si obbliga ad osservare ed applicare integralmente le norme sul contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e degli accordi integrativi in vigore nelle località e per il tempo in cui si svolge il servizio, anche se la ditta non fosse aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Tutti gli obblighi e oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali e contro gli infortuni sono a totale carico della ditta che rimane la sola responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero il pagamento o l'onere a carico del Comune.

ART. 19 VERIFICHE E CONTROLLI

Il Concessionario è obbligato per l'intera vigenza contrattuale, senza preavviso alcuno ad essere sottoposto a qualsiasi verifica e controllo da parte della Stazione Appaltante.

ART. 20 INADEMPIENZE - PENALI

Il Concessionario è obbligato al rispetto delle condizioni contrattuali.

Ove riscontrasse la violazione degli obblighi assunti, o violazioni delle disposizioni contenute nel presente Capitolato, il Comune di San Giorgio Jonico provvederà alla formale contestazione trasmessa al Concessionario a mezzo PEC. Il Concessionario potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

Ove, ad insindacabile giudizio del Comune, le controdeduzioni risultassero irrilevanti, il Concessionario sarà tenuto alla corresponsione delle seguenti penali, calcolate sulla base dell'importo complessivo del contratto:

- 1) 1‰ per ogni giorno di ritardo del pagamento del canone rispetto alla scadenza fissata per il 31 luglio di ogni anno;
- 2) 0,3‰ per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di allaccio fissato all'art. 15.1, purché l'utente richiedente abbia soddisfatto tutte le condizioni dell'abbonamento comunicate al momento della sottoscrizione della richiesta;
- 3) 0,3‰ per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di riattivazione fissato all'art. 15.3
- 4) 1‰ per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di interventi segnalati con carattere d'urgenza e/o riferiti alle risoluzioni di guasti, situazioni impiantistiche e disfunzioni che possano ledere l'incolumità di addetti e/o cittadini;
- 5) 1‰ per ogni giorno di mancato rispetto delle aperture al pubblico previste all'art. 8;
- 6) 1‰ riferito ad ogni mancata azione di protezione da adottare, a seguito di segnalazione, nel corso dell'esecuzione di lavori che possa determinare pericolo per addetti o cittadini;



COMUNE DI SAN GIORGIO JONICO

(Provincia di Taranto)

Area Tecnica – LL.PP.

Via S. D'Acquisto ang. Valle d'Aosta - Tel.099.5915241 - Fax 099.5915258 - P.IVA:00811120732 - C.F.:80009010739
Sito Istituzionale: www.comunesangiorgioionico.it - e-mail: llpp@comunesangiorgioionico.it - PEC: llpp@pec.comunesangiorgioionico.it

- 7) da 0,3‰ a 1‰ per giorno per ogni altro inadempimento delle obbligazioni del presente capitolato non comportante la risoluzione del contratto, secondo la gravità dell'infrazione accertata.

L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento per iscritto con lettera trasmessa a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Il Concessionario avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni, per iscritto, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla notifica della contestazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine sopra indicato ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, si darà corso all'applicazione delle penali.

Le penali sopraindicate sono cumulabili fra loro e saranno addebitate salvo il risarcimento dei danni ulteriori.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione; in caso di mancato pagamento entro tale termine, l'importo delle penali applicate sarà trattenuto sull'importo cauzionale, con conseguente obbligo dell'Appaltatore a provvedere, nel termine massimo di 5 giorni dalla richiesta del Comune, al reintegro della stessa.

La richiesta e/o il pagamento della penale non esonera in alcun caso dall'adempimento dell'obbligazione per la quale il Concessionario si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il totale delle penali non potrà superare il **10% (dieci per cento)** dell'importo complessivo del contratto, al netto d'IVA; ove tale limite venga superato, si procederà alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la ditta non paghi la penale, il Comune si avvarrà della cauzione definitiva.

In caso di reiterate contestazioni senza che siano rimosse le cause dell'inadempienza, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile e provvederà all'incameramento della cauzione, ivi inclusa l'ipotesi in cui disponga l'esecuzione del servizio ad altra ditta in danno al concessionario inadempiente.

ART.21 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il servizio deve essere svolto con il decoro ed il dovuto rispetto dei luoghi sacri.

L'Amministrazione potrà risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Codice civile, mediante semplice comunicazione di avvalersi della presente clausola fatta al Concessionario inadempiente quando:

1. il Concessionario non paghi il canone di concessione annuale entro 30 (trenta) giorni dal sollecito e comunque trascorsi 90 (novanta) giorni dalla data di scadenza stabilita dall'art. 9 del presente capitolato speciale;
2. Mancata consegna, entro i termini stabiliti, dall'elenco aggiornato degli utenti;
3. Richiesta agli utenti di compensi diversi da quelli stabiliti dal presente Capitolato;
4. la manutenzione ordinaria e gli interventi di allacciamento non sia eseguita a regola d'arte e con la dovuta messa in sicurezza secondo la normativa vigente in materia;
5. la sospensione del servizio avvenga senza giusta causa e senza giustificato motivo;
6. il Concessionario compia manomissioni alle reti elettriche che comportino spese a carico del Comune e/o comportino la non conformità dello stesso alle normative vigenti;



COMUNE DI SAN GIORGIO JONICO

(Provincia di Taranto)

Area Tecnica – LL.PP.

Via S. D'Acquisto ang. Valle d'Aosta - Tel.099.5915241 - Fax 099.5915258 - P.IVA:00811120732 - C.F.:80009010739

Sito Istituzionale: www.comunesangiorgioionico.it - e-mail: lpp@comunesangiorgioionico.it - PEC: lpp@pec.comunesangiorgioionico.it

7. in caso di scioglimento o cessazione dell'impresa Concessionaria o quando questa fosse dichiarata fallita;
8. esercizio di attività commerciale all'interno del cimitero;
9. in caso di cessione del contratto non autorizzata dal Comune;
10. per ogni altra grave inadempienza qui non contemplata o per ogni fatto che renda non possibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 1453 del Codice civile.

In caso di risoluzione, il Comune si riserva la possibilità di affidare la gestione dei servizi al successivo migliore offerente, come risultato dall'esperienza della procedura di gara.

Il Concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione dei servizi ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di riscossione; allo scopo, il Comune diffida gli utenti a non effettuare pagamenti al Concessionario decaduto, procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale di contraddittorio con il Concessionario stesso.

Il Comune, inoltre, procede all'incameramento del deposito cauzionale fatta salva ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi o risarcimento dei danni subiti, ed inoltre provvede all'esecuzione in danno delle operazioni interrotte, addebitando al Concessionario la spesa eccedente l'importo contrattuale per il servizio non prestato. Al Concessionario decaduto sono altresì addebitate le maggiori spese sostenute dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto, prelevando le stesse dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della ditta inadempiente.

ART. 22 NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI. SEGRETO D'UFFICIO

Il Concessionario, in quanto svolgerà un servizio per conto del Comune, sarà sottoposto alle norme previste in materia di tutela della privacy.

Il Concessionario sarà, pertanto, nominato dall'Amministrazione Comunale responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 e seguenti del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD - UE-2016/679), in relazione ai dati detenuti e raccolti in virtù del servizio svolto. Il trattamento dei dati personali da parte del concessionario dovrà avvenire secondo le disposizioni della legge vigente in materia.

È fatto obbligo al concessionario di trattare i dati di cui verrà in possesso esclusivamente per lo svolgimento del servizio affidatogli e nei limiti degli obblighi e della durata contrattuali.

Tutte le notizie, le informazioni ed i dati in possesso del Concessionario in ragione dell'attività affidatagli in concessione sono coperti da segreto di ufficio.

ART. 23 CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere sarà competente in via esclusiva il Foro del Tribunale di Taranto.



COMUNE DI SAN GIORGIO JONICO

(Provincia di Taranto)

Area Tecnica – LL.PP.

Via S. D'Acquisto ang. Valle d'Aosta - Tel.099.5915241 - Fax 099.5915258 - P.IVA:00811120732 - C.F.:80009010739

Sito Istituzionale: www.comunesangiorgioionico.it - e-mail: lpp@comunesangiorgioionico.it - PEC: lpp@pec.comunesangiorgioionico.it

ART. 24 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni contenute nel codice civile.

ARTICOLO 25 - DOMICILIO ELETTO

Per tutte le comunicazioni e per ogni effetto relativo all'esecuzione del contratto, il concessionario dovrà eleggere domicilio in San Giorgio Jonico, precisandone i dati definitivi all'atto della stipula contrattuale.